

Codice A1820C

D.D. 8 febbraio 2024, n. 298

VCPO298 - Comune di Rimella - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 2992) e concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento del Rio Zumeriz, tramite sostituzione della condotta prefabbricata esistente, nell'ambito dei lavori inerenti la messa in sicurezza idrogeologica della viabilità nella Valle del Landwasser, in Comune di Rimella (VC).



ATTO DD 298/A1820C/2024

DEL 08/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: VCPO298 - Comune di Rimella - Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 2992) e concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento del Rio Zumeriz, tramite sostituzione della condotta prefabbricata esistente, nell'ambito dei lavori inerenti la messa in sicurezza idrogeologica della viabilità nella Valle del Landwasser, in Comune di Rimella (VC).

Visto che in data 01/12/2023 (a nostro protocollo n. 51827/A1820C) l'Ing. Riccardo Peco, nato a (omissis), nella sua qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Rimella (VC) con sede in Frazione Chiesa - Codice Fiscale 01617090020 - ha presentato una richiesta di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento del Rio Zumeriz, tramite sostituzione della condotta prefabbricata esistente, nell'ambito dei lavori inerenti la messa in sicurezza idrogeologica della viabilità nella Valle del Landwasser, in Comune di Rimella (VC).

Visto che all'istanza è allegato il progetto redatto dal RTP Protea Ingegneria Associati e EG4Risk, costituito da 4 relazioni e 12 tavole ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere in oggetto.

Visto che l'Amministrazione comunale di Rimella, con la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 13/03/2023, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

Preso atto che i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Rio Zumeriz è necessario procedere al rilascio del parere in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, endoprocedimentale alla concessione demaniale.

Vista la Determinazione Dirigenziale n 29/A1820C/2024 del 10/01/2024.

Preso atto che i lavori in progetto consistono nella realizzazione di un attraversamento sul Rio Zumeriz, tramite sostituzione della condotta prefabbricata esistente, ed annessi lavori di sistemazione morfologica degli imbocchi della condotta e della soprastante viabilità, ricadenti in

area demaniale e nella fascia di rispetto del Rio Zumeriz in Comune di Rimella (VC).

Visto che in data 13/12/2023 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Visto che a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali si è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Visto che ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del regolamento 10/R/2022 nel caso di concessioni richieste dagli Enti Locali per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non si fa luogo alla pubblicazione per la presentazione di domande concorrenti.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per 30 anni, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Visto che ai sensi dell'art. 12 del regolamento 10/R/2022 il richiedente deve provvedere a firmare il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento 10/R/2022.

Visto che la tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con determinazione dirigenziale n. 3484 del 24/11/2021, così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 3928 del 28/12/2021, ha stabilito l'esenzione del pagamento del canone demaniale per ponti, ponticelli, guadi, passerelle e attraversamenti viari in genere di proprietà della Regione Piemonte, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative.

Visto che gli Enti Locali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento 10/R/2022 sono esentati dal versamento delle spese di istruttoria.

Considerato l'art. 11, comma 4 stabilisce che le province, i comuni, le unioni montane, le loro forme associative e gli enti strumentali della Regione sono esonerati dal versamento della cauzione.

Visto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo previsti dall'articolo 2, comma 3, del regolamento regionale n. 10/R/2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Visto il decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

determina

Di concedere al Comune di Rimella (VC) l'occupazione dell'area demaniale utile per la realizzazione di un attraversamento del Rio Zumeriz, tramite sostituzione della condotta prefabbricata esistente, nell'ambito dei lavori inerenti la messa in sicurezza idrogeologica della viabilità nella Valle del Landwasser.

Di esprimere parere favorevole, sotto il profilo idraulico, alla realizzazione di un attraversamento, tramite sostituzione della condotta prefabbricata esistente, del Rio Zumeriz e degli annessi lavori di sistemazione morfologica degli imbocchi della condotta medesima nonché della soprastante viabilità, ricadenti in area demaniale e nella fascia di rispetto del Rio Zumeriz medesimo, in Comune di Rimella (VC), ai sensi e per effetti dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n° 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali conservati nell'archivio digitale di questo Settore (classificazione

13.160.40.NOI12_2014; fascicolo numero 2303/2023A/A1800A), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- a. le opere devono essere realizzate nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. i lavori e le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- c. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
- d. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- e. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- f. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il Comune di Rimella unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- g. i lavori in argomento dovranno essere realizzati entro il 31/12/2025. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempre che le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- h. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, durante tutto il periodo realizzativo dell'opera resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- i. il Comune di Rimella dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- j. ad avvenuta ultimazione, il Comune di Rimella dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni impartite con il presente parere;
- k. durante la realizzazione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
- l. durante la realizzazione dei lavori il Comune di Rimella dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- m. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto

disposto dal “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR “Chiarimenti in ordine alle tipologie d’intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici...”; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R “Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n°4)”;

- n. Il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell’alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l’integrità delle sponde. L’accastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall’alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;
- o. il Comune di Rimella, in virtù dei disposti della D.G.P. n°2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all’Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- p. il presente parere si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- q. il Comune di Rimella, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell’alveo e delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- r. l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- s. il presente parere è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;
- t. durante la stesura del progetto esecutivo e l’esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto delle criticità esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i pro-grammi di manutenzione indicati dal progettista nel “Piano di manutenzione dell’opera”;
- u. il Comune di Rimella, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l’obbligo

della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;

Di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2053, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare.

Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari Estensori
(Dott. G. Bullano)
(Dott. F. Finocchi)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli